

N. 00513/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06522/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6522 del 2007, proposto da:

Napolitano Antonietta, rappresentato e difeso dagli avv. Angela Ferrara, Giuseppe Spagnuolo, con domicilio eletto presso Alessandro Lipani in Napoli, Via Ponte di Tappia,47;

contro

Ministero della Economia e Finanze, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Campania, Direzione Regionale delle Entrate della Campania rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Arpaia, con domicilio ex lege in Napoli, Avvocatura distrettuale dello Stato - Via Diaz N.11;

nei confronti di

Aurino Donatella, Alfieri Carmine, Rodriguez Domenico, Scariati Giuseppe-n.c.

per l'annullamento

dei provvedimenti dell' Agenzia Entrate, Direzione Regionale della

Campania del 25.7.2007 n. 222 con cui è stata definitivamente approvata la graduatoria di merito relativa alla procedura per il passaggio di personale tra le aree da B1,B2,B3 a C1 (di cui al bando indetto il 26.7.2001) e dichiarati i vincitori della stessa per 280 posti;

della graduatoria di merito redatta sulla scorta di criteri errati;

della graduatoria degli ammessi con riserva ove risulta inserita la ricorrente con un punteggio inferiore a quello dovuto

della graduatoria dei vincitori nella parte in cui non contempla anche la ricorrente ed accorda una inammissibile preferenza alla posizione B3;

del provvedimento del direttore regionale del 24.7.2007 n. 218 che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori della procedura, nella parte in cui non contempla anche la ricorrente pur vantando la stessa una posizione più che utile, e penalizzata anche da ingiuste preferenze; della graduatoria degli ammessi con riserva, e della graduatoria dei vincitori

del provvedimento del 6.8.2007 del direttore regionale che procede alla scorrimento della graduatoria di merito utilizzando le censurate graduatorie;

del provvedimento del 8.8.2008 che procede ad ulteriore scorrimento del verbale d'intesa fra l'Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali del 12 gennaio 2007; dell'accordo fra l'Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni Sindacali del 1/8/2003;

della nota del 7.12.2004 mai conosciuta, con cui l'amministrazione finanziaria ha dato corso alla procedura concorsuale;

delle note della commissione del 13.7.2005 e 9.9.2005 mai pubblicate;

della nota Agenzia entrate direzione centrale per il personale del 20.4.2007

di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale, ivi compresi i

provvedimenti di nomina ed immissione nella maggiore posizione C1 di soggetti inseriti nelle graduatorie
e per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di redigere la graduatoria di merito esclusivamente sulla scorta dei corretti parametri dettati dal bando di concorso, con riconoscimento per la ricorrente di maggior punteggio
e per l'immissione della ricorrente nel ruolo del personale area C1 con decorrenza giuridica ed economica dal momento dell'insorgenza della spettanza, con obbligo per la PA di formalizzare il nuovo rapporto in un nuovo contratto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Economia e Finanze e di Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale per la Campania;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2014 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La ricorrente – dipendente del Ministero Finanze categoria B2 presso la sede di Salerno - ha partecipato al corso concorso bandito nel 2001 per progressione verticale, concorso interno riservato alle categorie B1,B2,B3 per passaggio alla C1.

Ha proposto un primo ricorso dinanzi al TAR Salerno, nel 2006, avverso l'esclusione dal corso concorso, in quanto non aveva conseguito punteggio per titoli sufficiente ad essere ammessa - e per effetto di ordinanza cautelare è stata ammessa al corso concorso, ed ha

superato lo scrutinio finale, con esito favorevole e astrattamente utile ai fini del conseguimento della progressione.

All'esito della formazione delle graduatorie, tuttavia non si è trovata tuttavia in posizione utile per la nomina ai 280 posti banditi nella Regione Campania, e lamenta al riguardo censure di violazione di legge ed eccesso di potere, deducendo che: da un lato, non si è proceduto alle nomine rispettando l'ordine di graduatoria dei punteggi conseguiti, ma le sono stati anteposti tutti i dipendenti di categoria B3, in applicazione di un accordo sindacale sul punto. Dall'altro lato, non è stata collocata in graduatoria neppure dopo tali contestate preferenze, ma in una graduatoria separata che comprende tutti gli ammessi con riserva per effetto di pronunce giurisdizionali, ritenendo la PA che per effetto della mera sospensiva non sorgesse titolo all'inserimento in graduatoria, ma dovesse attendersi la pronuncia di merito. Inoltre non le è stato conteggiato il relativo punteggio riconosciuto dal TAR Salerno. Da ultimo la ricorrente prova che il TAR Salerno ha accolto la sua domanda avverso la insufficiente valutazione dei titoli iniziali, con sentenza 111/09 che ha statuito la spettanza del punteggio reclamato.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero intimato e la Agenzia delle Entrate ed hanno eccepito la irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda.

Alla udienza pubblica del 3.12.2014 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

Il Collegio osserva in via preliminare che la ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei numerosi controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed

attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame.

Ritenuto, quindi, che:

- Per gli altri candidati l'integrazione del contraddittorio dovrà essere effettuata mediante notifica individuale o anche tramite notifica per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 4, del codice del processo amministrativo, secondo il quale "quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";

- La notifica per pubblici proclami potrà avvenire:

A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi del ricorso, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine perentorio di sessanta giorni ed il deposito della prova dell'intervenuta pubblicazione entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni

B) Oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente:

- Valutato che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

- Visto che il Collegio ritiene che la norma possa applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di

notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

- Ritenuto nel contempo, a quest'ultimo riguardo, che possa essere soddisfacente dell'esigenza di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati limitarsi nell'avviso da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale all'indicazione generica dei soggetti controinteressati indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n...a n... della graduatoria (di cui dovranno essere specificati gli estremi), stante la pubblicazione dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati sul sito internet dell'Amministrazione.

- Conseguentemente, a patto che si dia corso alle suindicate pubblicazioni sul sito internet, l'avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale potrà non riportare il sunto del ricorso, le sue conclusioni, l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati, potendo lo stesso limitarsi ad indicare: (i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (ii) il nome del ricorrente, (iii) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (iv) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (v) l'indicazione che i testi integrali del ricorso possono essere consultati sul sito internet dell'amministrazione competente (vi) l'indicazione generica dei soggetti controinteressati individuati come i soggetti ricoprenti la posizione da n...a n... della graduatoria impugnata (di cui dovranno essere specificati

gli estremi) .

- La suddetta notifica potrà quindi avvenire mediante la pubblicazione, a cura di parte del ricorrente, dell'avviso sulla Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale, con le modalità innanzi descritte e, nel contempo, l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania del ..., n. ..., (di cui dovranno essere inseriti gli estremi) al fine di conseguire un'effettiva conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati di cui in elenco.

- L'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia.

- L'amministrazione dovrà rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- La medesima Amministrazione dovrà inoltre inserire curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso.

- In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 50,00 (euro cinquanta) per l'attività

di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, nel termine perentorio di sessanta giorni, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori trenta giorni.

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 25 marzo 2015, riservata ogni altra decisione in rito, in merito e sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) Dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva.

Fissa per la continuazione della trattazione nel merito l'udienza pubblica del 25 marzo 2015.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Anna Pappalardo, Consigliere, Estensore

Michele Buonauro, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)